

Ne' varj casi, e bisogni, che si possano contemplare relativamente al destino de' Bastimenti, e alle Persone, che sopra d'essi s'attrovassero, per quello sia alle misure de' Prò da stabilirsi in essi Contratti a rischio di Mare, si osserveranno li lodevoli usi, e consuetudini de' Luoghi, e Scale, ove si formassero tali Contratti, e non diversamente.

5

In tutti gli altri Contratti a Cambio, ossia a rischio di Mare, essendo per comune consentimento la regola dell'utile quella del maggiore, o minore rischio, che in essi si calcola, tanto se siano a puro Denaro contante, quanto se fossero in Mercanzie, perciò li Contraenti dovranno esprimere fin a qual segno intendano d'arrischiare il loro interesse, cioè per quanto tempo, se per uno, o più Viaggi; e sopra qual Bastimento, avendo però sempre in vista, che la speranza di eccedenti profitti non turbi la Giustizia, ma anzi si osservino le lodevoli consuetudini, delle Piazze Mercantili.

6

Seguiti li Contratti a rischio Marittimo, succedendo, che alcuno de' Ricevitori non avesse impiegato relativamente al Contratto la somma ricevuta, ma anzi l'avesse di-

versa-